

**Benefici.** Si sconta fino al 2% dal reddito d'impresa

# Donazioni alle Onlus con deduzione parziale

**Luca De Stefani**

I costi sostenuti dalle imprese per erogare liberalità in denaro o in natura alle Onlus possono essere parzialmente dedotti dal reddito d'impresa. Gli importi massimi del beneficio - eventualmente anche sotto forma di detassazione della cessione gratuita - variano in base al tipo di dono che si intende effettuare e agli adempimenti che devono essere rispettati.

## Erogazioni in denaro

Le imprese possono dedurre, per un importo non superiore a 2.065,83 euro o, se maggiore, per un importo non superiore al 2% del reddito d'impresa, le liberalità in denaro a favore delle Onlus (articolo 100, comma 2, lettera h, Tuir).

Pertanto, se l'erogazione è inferiore a 2.065,83 euro, ma è maggiore al 2% del reddito d'impresa, la deduzione è garantita. Inoltre, se la donazione è superiore a 2.065,83 euro, si considera l'altro limite collegato al reddito d'impresa. In questo caso, il 2% del reddito d'impresa va calcolato al netto dell'erogazione stessa.

## Erogazioni di servizi

I soggetti con reddito d'impresa possono dedurre le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus, nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultate dalla dichiarazione dei redditi (articolo 100, comma 2, lettera i, Tuir).

## Erogazioni in denaro o natura

Sono deducibili dal reddito complessivo, nel limite del 10% dello stesso, e comunque nella misura massima di 70mila euro annui, le erogazioni liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da soggetti

Ires a favore delle Onlus (articolo 14, comma 1, decreto legge 14 marzo 2005, n. 35).

Il beneficiario dell'erogazione deve tenere le scritture contabili idonee a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere (ad esempio, la contabilità ordinaria) e deve redigere, entro 4 mesi dal termine dell'esercizio, uno "vero e proprio bilancio" per illustrare la propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria (circolare 19 agosto 2005, n. 39/E, paragrafo 5).

Al posto di questa agevolazione, i soggetti Ires possono, comunque, scegliere di beneficiare di una delle due agevolazioni indicate nell'articolo 100, comma 2, Tuir.

## Modalità di pagamento

Le erogazioni liberali in denaro - sia dell'articolo 100, Tuir, che del decreto legge 35/2005 - devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circo-

lari (circolare 19 agosto 2005, n. 39/E, paragrafo 4), non essendo possibile il versamento in contanti.

## Medicine, alimenti e altri beni

Le imprese che producono o scambiano "prodotti farmaceutici" o "derrate alimentari" possono cederle gratuitamente alle Onlus, al posto di eliminarle dal circuito commerciale, senza dover considerare questa cessione tra i ricavi, come destinazione a finalità estranea all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, Tuir (articolo 13, comma 2, Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460). Non viene pregiudicata la deduzione dei relativi costi di acquisto e la cessione gratuita è esente in base a quanto previsto dall'articolo 10, n. 12, Dpr n. 633/1972.

Le cessioni gratuite alle Onlus sono agevolate anche se riguardano altri beni, non di lusso, diversi dai precedenti, a patto che siano prodotti o commercializzati dall'impresa e che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita (anche beni obsoleti, risoluzione 20 giugno 2008, n. 254/E). Queste cessioni non sono considerate ricavi, come destinazione estranea all'attività, per un importo corrispondente al costo di produzione o acquisto complessivamente non superiore al 5% del reddito d'impresa dichiarato (articolo 13, comma 3, Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460).

Ai fini Iva, questi beni si considerano distrutti e quindi alla loro cessione non si applica dell'Iva, non subendo la rettifica della detrazione dell'imposta pagata al momento dell'acquisto o dell'importazione (circolare 26 marzo 2008, n. 26/E, paragrafo 4).

## Il trattamento delle liberalità

### IL PRINCIPIO

Le liberalità delle imprese a Onlus o ad altri soggetti sono erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi e il loro sostenimento può rispondere «a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa», ma difficilmente sono effettuate con mere finalità promozionali. Non sono quindi considerate spese di rappresentanza e non si applicano le relative regole (deduzione piena per gli omaggi di valore sotto i 50 euro o, per le spese superiori, deduzione nei limiti del plafond di deducibilità)

### LA BUSSOLA NORMATIVA

**Le erogazioni liberali effettuate dalle imprese possono essere dedotte dal reddito o detratte dell'imposta nei limiti indicati nelle seguenti norme:**

- articolo 100, Tuir;
- articolo 95, comma 1, Tuir;
- articolo 78, Tuir e articolo 15, comma 1 bis, Tuir;
- articolo 78, Tuir e articolo 15, comma 1, lettera i ter), Tuir;
- articolo 14, comma 1, decreto legge 14 marzo 2005, n. 35

## Gli approfondimenti

### IN LIBRERIA

**Enti non profit e fisco - di U. Grisenti, M. Jannaccone**  
Una guida pratica sul complesso universo del non profit  
**Pagine 384**  
**38 euro**

## limiti del bonus

- Persona giuridica che persegue esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto
- Organizzazioni non governative
- Persona giuridica avente sede nel Mezzogiorno che persegue esclusivamente finalità di ricerca scientifica
- Enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti e per la produzione nei vari settori dello spettacolo

### Concessionari privati per la radiodiffusione a carattere comunitario

- Stato, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico
- Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali
- Organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale

### Onlus o iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti nei paesi non appartenenti all'Ocse

### Spese per l'impiego di lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus

### Associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri

### Stato, regioni, enti territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità

### Contributi a istituti scolastici finalizzati all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa

## In dichiarazione

# Vantaggi fiscali sulle erogazioni anche per i privati

Come le imprese, anche le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo o detrarre dall'Irpef le liberalità erogate. Si va dall'ambiente alle calamità naturali, dalla cultura allo spettacolo, dall'arte al culto.

Sono deducibili dal reddito complessivo Irpef le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti. La deduzione è piena anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore degli enti parco regionali e nazionali, in base all'articolo 10, comma 1, lettera l-quater, Tuir il quale concede l'agevolazione anche se la liberalità è per le università, le fondazioni universitarie, le istituzioni universitarie pubbliche, gli enti di ricerca pubblici e gli enti di ricerca vigilati dal ministero dell'Istruzione.

Riguardo alla storia, all'arte, alla cultura e allo spettacolo, le persone fisiche possono detrarre dall'Irpef il 19% del costo sostenuto (in mancanza, del valore normale) per i beni ceduti gratuitamente o delle erogazioni liberali in denaro a favore dello stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, che svolgono o promuovono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro.

Sono detraibili dall'Irpef al 19% e comunque fino al 2% del reddito complessivo, anche le erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, al fine

di realizzare nuove strutture, restaurare e potenziare le strutture esistenti, nonché produrre nei vari settori dello spettacolo o a favore della Biennale di Venezia.

Come le imprese, anche le persone fisiche possono beneficiare della deduzione del 10% del reddito complessivo (con un massimo di 70.000 euro annui), per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle Onlus o delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, oltre che delle fondazioni e associazioni riconosciute, aventi come oggetto la tutela, lo svolgimento o la promozione

### INTERVENTI AGEVOLATI

Aiuti per le popolazioni colpite da calamità naturali, per le istituzioni religiose, per i parchi e le attività culturali

ne di attività di ricerca scientifica o la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.

Riguardo alle istituzioni religiose, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 1.032,91 euro, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, dell'Istituto delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, dell'Ente assemblee di Dio in Italia e della Tavola valdese, dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane.

L.D.S.